

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati

dott.ssa Caterina Santinello	Presidente
dott. Guido Marzella	Giudice
dott.ssa Paola Rossi	Giudice relatore ed est.

nel procedimento n. 238/2023 r.g.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di

Claudia Casamento e Marzio Farinazzo

promosso dai debitori, rappresentati e difesi dagli avvocati Angela Bertoli e Patrizia Barchi

RICORRENTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il Tribunale

premesso che con ricorso depositato in data 29.09.2023, Claudia Casamento e Marzio Farinazzo, coniugi conviventi, adivano l'intestato Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 268 e segg. CCI e che successivamente, in data 24.11.2023, depositavano note autorizzate con ulteriore documentazione su richiesta del GD;

premesso, altresì, che, a fondamento della propria domanda, i ricorrenti deducevano di trovarsi in stato di sovraindebitamento a causa di debiti in parte comuni;

rilevato che, ai sensi dell'art. 65, comma II, CCI anche alla presente procedura per l'apertura di liquidazione controllata trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III;

rilevato, altresì, che, dalla disamina degli artt. 40 e 41 CCI, si evince che, in tema di liquidazione giudiziale, non è necessaria la convocazione delle parti laddove l'istanza di apertura del procedimento venga proposta dall'imprenditore, cosicché, anche in ipotesi di liquidazione



controllata, ove la domanda sia stata proposta dallo stesso debitore e non ricorra la necessità di instaurare uno specifico contraddittorio, può essere omessa la celebrazione dell'udienza;

ritenuta la competenza del Tribunale di Padova in ragione della residenza dei ricorrenti;

ritenuto che il debitore che richiede l'apertura della liquidazione controllata debba depositare la documentazione di cui all'art. 39, comma I e II, CCI che è individuabile in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o certificazione unica); 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma II lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma II, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma II, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma IV lett. b), CCI). Documentazione che è stata offerta dai ricorrenti con il ricorso e con le note integrative autorizzate depositate;

rilevato che il gestore della crisi, dott.ssa Patrizia Santonocito, nella propria relazione, ha concluso esprimendo un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione ed ha confermato la presenza di una situazione di sovraindebitamento. A richiesta del giudice delegato ha altresì depositato memoria integrativa con cui ha meglio dettagliato le cause dell'indebitamento e la diligenza nell'assunzione dei debiti da parte dei ricorrenti ed ha altresì fornito chiarimenti in ordine alla congruità delle spese del nucleo familiare indicate dai ricorrenti ed all'entità dei redditi percepiti da uno dei due figli conviventi della coppia, Nicholas Farinazzo;

considerato che, anche dopo le integrazioni, si rende necessario effettuare talune precisazioni, di cui il liquidatore dovrà tenere conto una volta aperta la liquidazione;

ricordato che, come già osservato nella richiesta di chiarimenti, ai sensi dell'art. 66 CCI i membri di una stessa famiglia (quali sono i ricorrenti) possono presentare un unico progetto di risoluzione



della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune (comma 1). Precisa la norma che “le masse attive e passive rimangono distinte” (comma 3);

ritenuto pertanto che non appare corretta la consistenza delle masse passive indicate dall'OCC nell'integrazione della relazione, dato che, quanto alla massa della Casamento, prende in considerazione i soli debiti assunti “in proprio” dalla ricorrente (ossia quelli nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione e di Monte dei Paschi di Siena per finanziamento personale), ricostruendo una massa passiva di soli euro 6.818,97, che non tiene conto del rilevante debito contratto dal Farinazzo e rispetto al quale la Casamento ha assunto la posizione di garante. Debito che pure deve essere indicato nella sua “massa passiva”, potendo i creditori, alternativamente, rivolgersi a ciascuno dei due obbligati in solido e dovendo quindi il patrimonio della Casamento essere messo a disposizione anche per il loro soddisfacimento. Il liquidatore, una volta aperta la procedura, nella formazione degli stati passivi dei due debitori, da tenere distinti, dovrà quindi considerare anche nella massa della Casamento i debiti rispetto ai quali la stessa si è impegnata in solido. Va inoltre precisato che anche “l'attivo” della procedura dovrà confluire in due “masse” distinte: la “massa attiva” del Farinazzo, che verrà utilizzata per soddisfare i creditori ammessi al suo stato passivo e la “massa attiva” del Casamento, che verrà utilizzata per soddisfare i creditori ammessi allo stato passivo di quest'ultima;

rilevato, quanto al patrimonio dei sovraindebitati, che dalle memorie in atti emerge che lo stesso è costituito:

- Per Farinazzo: da Motociclo MBK Industrie Sh01 Var I Ves. V targato DA67711; da autovettura Renault Megane targata EA641YP e da reddito da lavoro pari ad euro 1.600/1.700 mensili;
- Per Casamento: da autovettura Citroen Chnfuc targata DP113ML e da reddito di lavoro pari ad euro 1200/1300 mensili;

ritenuto, quanto ai beni mobili registrati, che gli stessi vanno appresi alla procedura e liquidati, salvo che il Liquidatore non ne valuti l'assenza di valore;



ritenuto, quanto al reddito da lavoro dipendente, che esso pure dovrà essere appreso, dovendosi peraltro determinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 268 comma 4 lettera b, la quota di stipendio non ricompresa nella liquidazione in quanto necessaria al mantenimento dei ricorrenti e della loro famiglia;

considerato, sotto questo profilo, che i debitori riferiscono e l'OCC conferma che il nucleo familiare è costituito, oltre che dai ricorrenti, da due figli, l'uno (Nicholas Farinazzo) che svolge attività lavorativa e percepisce uno stipendio netto di euro 1.312 al mese; l'altra ancora adolescente che frequenta la scuola ed il cui mantenimento è quindi a carico dei genitori;

considerato inoltre che i debitori riferiscono e l'OCC conferma spese mensili del nucleo familiare di euro 2.628 di cui euro 137 per spese scolastiche ed extrascolastiche della figlia minore;

ritenuto che, al fine di calcolare la quota di reddito da lavoro che può essere trattenuta dai debitori per far fronte alle spese per il mantenimento proprio e della famiglia, alla luce delle spese dettagliate nelle memorie integrative, può suddividersi il loro onere secondo i seguenti criteri:

- le spese relative alla figlia minore (ex lege a carico dei genitori, quantificate in euro 137 mensili secondo la tabella in atti), vanno ripartite tra i soli ricorrenti, nella percentuale del 45% a carico della Casamento e del 55% a carico del Farinazzo, in ragione dell'entità dei rispettivi redditi di lavoro;
- le ulteriori spese mensili del nucleo familiare (euro 2491), vanno suddivise tra i tre membri della famiglia che percepiscono redditi di lavoro, nella quota del 30% Casamento, 40% Farinazzo Marzio e 30% Farinazzo Nicholas, in proporzione ai rispettivi redditi da lavoro;

considerato che, in applicazione dei criteri esposti, può quindi quantificarsi in euro 808,00 la quota mensile di reddito della Casamento da destinarsi alle esigenze di mantenimento suo e del nucleo familiare e in euro 1.072,00 la quota mensile di reddito di Marzio Farinazzo da destinarsi alle medesime esigenze, salva diversa valutazione che potrà essere effettuata dal giudice delegato una volta aperta la procedura, a fronte di variazioni della condizione dei ricorrenti e del nucleo familiare. Il restante reddito da lavoro dei ricorrenti dovrà essere riversato nella procedura e messo a disposizione delle rispettive masse passive, come già indicato;

ritenuto che debba indicarsi anche la durata di apprensione del reddito da lavoro alla procedura,



considerato infatti che, pur in difetto di una previsione corrispondente al disposto di cui all'art. 14 *undecies* legge n. 3/2012 in ordine al limite temporale di apprensione alla procedura dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore, sia necessario stabilire detto limite;

considerato, al riguardo, che così come non è pensabile far coincidere l'apprensione, quale bene sopravvenuto, di quota parte dello stipendio all'intera durata del rapporto di lavoro (soprattutto qualora sia, come nel caso di specie, a tempo indeterminato), non è altrettanto pensabile che siffatta apprensione possa coincidere con l'esaurimento dell'attività liquidatoria di tutti gli altri beni inventariati (spesso di modesta entità sia in termini economici, sia in termini quantitativi);

considerato, infatti, che dalla disamina dell'art. 282 CCI in combinato disposto con l'art. 279 CCI in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni: l'art. 279 fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione "*decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente*", così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore a tre anni, laddove l'art. 282 fissa il diritto alla esdebitazione "*a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura*", così lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può essere esdebitato e, dunque, continuano ad essere esigibili i crediti della massa;

ritenuto, allora, che, proprio in ragione di tale persistente esigibilità, sia interesse del debitore stesso mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, giacché, se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell'attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo "*tornato in bonis*" si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale;

ritenuto, per converso, che facendo coincidere la durata "minima" della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l'esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti della massa nei limiti dell'attivo appreso alla procedura, cosicché, anche in caso di attività liquidatoria



cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni;

considerato, pertanto, che, anche la quota parte dello stipendio dei debitori che debbano eventualmente venire a percepire possa essere incamerata dal liquidatore per anni tre;

ritenuto, tuttavia, di dover al contempo considerare il triennio anche come limite temporale massimo di incasso della quota parte di stipendio;

ritenuto, infatti, che se è ben vero che, al pari di quanto espressamente stabilito dall'art. 281, commi V e VI, CCI, la dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI non possa in sé precludere la prosecuzione dell'attività liquidatoria, è altrettanto vero che l'attività liquidatoria non può che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento della esdebitazione;

ritenuto, pertanto, che, intervenuta la dichiarazione di esdebitazione, non possa proseguire l'acquisizione dei beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cosicché l'apprensione della quota parte di reddito dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;

considerato che, ai sensi dell'art. 270, comma II 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

visto l'art. 270 CCI;

p.q.m.

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Claudia Casamento (CF: CSMCLD67S57A944K), e di Marzio Farinazzo (CF: FRNMRZ65D25G224D), entrambi residenti in Cadoneghe (PD), Via Venticinque Aprile n. 11, i. 5;

2) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Paola Rossi;

3) nomina liquidatore la dott.ssa Patrizia Santonocito;

4) ordina ai debitori il deposito, entro sette giorni, della certificazione unica degli ultimi tre anni e dell'elenco dei creditori;

5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro



indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

6) ordina la consegna al liquidatore del Motociclo MBK Industrie Sh01 Var I Ves. V targato DA67711, dell' autovettura Renault Megane targata EA641YP e dell'autovettura Citroen Chnfuc targata DP113ML;

7) dispone che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito della Casamento sino alla concorrenza dell'importo di euro 808 mensili ed il reddito del Farinazzo sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.072 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

8) dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Padova e la trascriva al PRA in relazione Motociclo MBK Industrie Sh01 Var I Ves. V targato DA67711, dell' autovettura Renault Megane targata EA641YP e dell'autovettura Citroen Chnfuc targata DP113ML (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);

- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);



- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.06.2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Si comunichi ai ricorrenti e all'OCC

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023

Il Giudice est.

Il Presidente

dott.ssa Paola Rossi

dott.ssa Caterina Santinello

